

ROBERTO MENGARELLI

*Dottore Commercialista
Revisore legale*



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821
email roberto@studiomengarelli.it
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI

OTTOBRE 2021

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
6.10.2021	Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione	<p>I locatori di immobili ad uso abitativo devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone di locazione dell'immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l'abitazione principale del locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.</p> <p>L'istanza va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate; • direttamente o tramite un intermediario abilitato.
10.10.2021	Modifica acconti da 730/2021	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2021 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2021.
15.10.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021	<p>I soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti di cui all'art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, ma che entro il 15.9.2021 hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 14.12.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 14.12.2021 ed entro il 30.11.2022, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
18.10.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.9.2021.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
18.10.2021	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2021; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 non è di almeno 500,00 euro.</p>
18.10.2021	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2021; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2021.
18.10.2021	Versamento rata saldo IVA 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
18.10.2021	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2021; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.10.2021	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2021.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.10.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.9.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 20.12.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 20.12.2021 ed entro il 30.11.2022, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza del 20.8.2021 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); • applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 18.11.2021), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 18.11.2021 ed entro il 30.11.2022), oltre agli interessi legali.
20.10.2021	Presentazione domande credito d'imposta per le imprese editrici	<p>Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a presentare la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisizione di servizi digitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. <p>La domanda va presentata entro il 20.11.2021; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
20.10.2021	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2021.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
25.10.2021	Presentazione modelli 730/2021 integrativi	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2021 integrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente ri-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>spetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali";</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2021 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate. <p>Ai modelli 730/2021 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2021 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>
25.10.2021	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di settembre 2021, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2021, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
27.10.2021	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	<p>Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente; • tramite il modello F24. <p>Per i soggetti "non solari", il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.</p>
28.10.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2022; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.7.2021 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2021, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 30.11.2022; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
29.10.2021	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
31.10.2021	Presentazione domande esonero contributivo professionisti	<p>I professionisti iscritti agli Enti di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 devono presentare alla Cassa previdenziale di iscrizione la domanda per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000,00 euro; • abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019; • siano in possesso degli altri requisiti previsti.
31.10.2021	Versamento rata sospesa per l'emergenza COVID-19 della "rottamazione delle cartelle"	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter"), devono effettuare il versamento della rata scaduta il 30.11.2020, che era stata sospesa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
31.10.2021	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell'anno 2021; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali. <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p> <p>Restano valide le comunicazioni presentate a marzo 2021, salva la possibilità di presentare una comunicazione sostitutiva entro il 31.10.2021.</p>
2.11.2021	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2021", relative al 2020, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti.
2.11.2021	Presentazione modelli 770/2021	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello 770/2021; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Ai fini dell'invio, il modello 770/2021 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.</p>
2.11.2021	Regolarizzazione modelli 770/2020	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione dei modelli 770/2020, relativi al 2019; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2020; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2020. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni; • la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
2.11.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
2.11.2021	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre luglio-settembre 2021; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2021	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata emessa una bolletta doganale; • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
2.11.2021	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2021 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<p>membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
2.11.2021	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
2.11.2021	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2021. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
2.11.2021	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2021. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
2.11.2021	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2020 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; • di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.